

COMUNE DI ISOLA VICENTINA
SERVIZI DEMOGRAFICI



REGOLAMENTO
DEI SERVIZI FUNEBRI
E CIMITERIALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 26.11.2012

In vigore dal 15 dicembre 2012

INDICE

CAPO I^ - DECESSI - SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

- Art. 1 Accertamento del decesso - Dichiarazione di morte - Sepoltura
- Art. 2 Decesso in abitazione
- Art. 3 Disposizioni per i funerali e la sepoltura
- Art. 4 Trasporti funebri
- Art. 5 Modalità del trasporto funebre
- Art. 6 Casse mortuarie
- Art. 7 Servizi funebri
- Art. 8 Divieti
- Art. 9 Servizi a carico dell'Amministrazione comunale
- Art. 10 Trasporti funebri di competenza comunale
- Art. 11 Servizio di necroforato

CAPO II^ - UTILIZZO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI

- Art. 12 Cimiteri comunali
- Art. 13 Sepoltura nei cimiteri comunali
- Art. 14 Sepoltura di persone appartenenti a particolari comunità o categorie
- Art. 15 Identificazione della sepoltura
- Art. 16 Sistemi e durata delle sepolture
- Art. 17 Ossario comune
- Art. 18 Cinerario comune
- Art. 19 Camera mortuaria
- Art. 20 Comunicazioni

CAPO III^ - CONCESSIONI D'USO DI SEPOLTURE O AREE CIMITERIALI

- Art. 21 Uso delle sepolture
- Art. 22 Oggetto delle concessione
- Art. 23 Diritti del concessionario
- Art. 24 Obblighi del concessionario
- Art. 25 Revoca della concessione
- Art. 26 Rinuncia della concessione
- Art. 27 Scadenza della concessione
- Art. 28 Rinnovo della concessione
- Art. 29 Rimborsi

CAPO IV^ - SEPOLTURE FAMILIARI

- Art. 30 Ammissione in sepolture familiari
- Art. 31 Esercizio dei diritti inerenti le sepolture familiari
- Art. 32 Rinuncia al diritto di sepolcro
- Art. 33 Atti relativi al diritto di sepolcro
- Art. 34 Sepolture in concessione ad enti

CAPO V^ - OPERAZIONI CIMITERIALI

- Art. 35 Tumulazioni
- Art. 36 Inumazioni
- Art. 37 Estumulazioni ordinarie
- Art. 38 Esumazioni ordinarie
- Art. 39 Estumulazioni straordinarie
- Art. 40 Esumazioni straordinarie
- Art. 41 Trattamento dei resti mortali
- Art. 42 Oggetti preziosi rinvenuti in occasione di operazioni cimiteriali

CAPO VI^ - CREMAZIONI E DESTINAZIONE DELLE CENERI

- Art. 43 Cremazione di salme e di resti mortali
- Art. 44 Caratteristiche dei feretri destinati alla cremazione
- Art. 45 Urne cinerarie
- Art. 46 Consegna dell'urna cineraria
- Art. 47 Affidamento dell'urna per la conservazione in abitazione
- Art. 48 Dispersione delle ceneri
- Art. 49 Interramento dell'urna cineraria
- Art. 50 Area cimiteriale di spargimento delle ceneri
- Art. 51 Registro per la cremazione

CAPO VII^ - LAVORI ED INTERVENTI SU MANUFATTI E SU SEPOLTURE

- Art. 52 Imprese private
- Art. 53 Lavori
- Art. 54 Responsabilità
- Art. 55 Manutenzione sepolture
- Art. 56 Facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di effettuare iscrizioni marmoree
- Art. 57 Ornamenti e accessori

CAPO VIII^ - ACCESSO AI CIMITERI DA PARTE DEI VISITATORI

- Art. 58 Orario di ingresso e divieti
- Art. 59 Circolazione dei veicoli

CAPO IX^ - NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 60 Compiti dell'Ufficio funerario comunale
- Art. 61 Doveri del personale cimiteriale
- Art. 62 Lampade votive
- Art. 63 Tariffe
- Art. 64 Furti e danneggiamenti
- Art. 65 Sanzioni

CAPO I^A - DECESSI - SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Art. 1— Accertamento del decesso - Dichiarazione di morte - Sepoltura.

Per ciò che riguarda l'accertamento dei decessi, le modalità per rendere la dichiarazione di morte e le autorizzazioni per la sepoltura, si applicano le norme contenute:

- nel R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 - *“Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”*;
- nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 - *“Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”*, per quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla legislazione regionale in materia funeraria;
- nel D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - *“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;
- nella Legge 130 del 30 marzo 2001 *“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”*;
- nella Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 - *“Norme in materia funeraria”*;
- nelle leggi e regolamenti statali o regionali che disciplinano aspetti rilevanti in ambito funerario; e nelle loro successive modifiche ed integrazioni;
- nella Circolare del Ministero Sanità n. 24/1993, esplicativa al Regolamento di Polizia Mortuaria n.285/1990;

Si osservano inoltre le prescrizioni impartite dall'Azienda ULSS, competente in materia di medicina necroscopica, ai sensi dell'art. 4 della sopra citata L.R. n. 18/2010.

Si osservano infine le prescrizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1807 del 08 novembre 2011 contenenti disposizioni applicative di cui alla Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 *“Norme in materia funeraria”*.

Art. 2 - Decesso in abitazione

Nel caso in cui il decesso avvenga presso un'abitazione, coloro che vi risiedono possono chiedere di trasferire il cadavere presso la struttura obitoriale o altro luogo autorizzato, anche ubicato in un Comune diverso.

Il trasferimento, effettuata la constatazione di morte, deve essere eseguito da un'impresa funebre, incaricata dai richiedenti, ed effettuato in modo tale da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, assicurando la sorveglianza a tale scopo necessaria, durante tutto il tragitto.

Ogni fatto o situazione da cui possa derivare pregiudizio per l'igiene e sanità pubblica deve essere immediatamente segnalato all'azienda ULSS, che può disporre specifiche condizioni e limitazioni per l'esecuzione del trasferimento.

Art. 3 - Disposizioni per i funerali e la sepoltura

Nel disporre per i funerali e per la sepoltura è prevalente la volontà espressa in vita dal defunto risultante in via principale da volontà testamentaria. In difetto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine di prevalenza: coniuge, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado, con preferenza, a parità di grado, della linea retta su quella collaterale.

Chi domanda un servizio di polizia mortuaria, una concessione o l'apposizione di croci o lapidi, ecc., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli aventi diritto. In caso di disaccordo, qualora non si determini una maggioranza, la questione dovrà essere risolta dall'autorità giudiziaria.

In assenza di familiari, le disposizioni potranno essere stabilite, ai sensi dell'art. 43 del C.C., da persone conviventi.

Il coniuge passato a nuove nozze decade dalla facoltà di disporre per la sepoltura del coniuge deceduto.

La richiesta per i funerali e la sepoltura può essere presentata tramite l'impresa di onoranze funebri incaricata dai soggetti di cui ai commi precedenti.

Per la scelta della cremazione si osservano le specifiche disposizioni contenute nella legge 30 marzo 2001, n. 130, nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 e nel Capo sesto del presente regolamento.

Art. 4 - Trasporti funebri

Il trasporto funebre è eseguito da imprese regolarmente costituite ed in possesso dei requisiti per l'esercizio della specifica attività. L'attività è svolta in regime di libero mercato, con la piena libertà di scelta da parte dei familiari in merito all'impresa cui affidare l'incarico.

Il servizio funerario del Comune provvede per i deceduti o sepolti nel proprio territorio, al rilascio dell'autorizzazione al trasporto in caso di:

- a) trasporto funebre internazionale o interregionale;
- b) espressa richiesta del soggetto che esegue il trasporto funebre, anche per casi diversi da quelli indicati alle lettere precedenti.
- c) traslazione da un cimitero ad un altro, di salme, resti mortali, ossa o ceneri.

Art. 5 - Modalità del trasporto funebre

Il trasporto funebre deve rispettare le norme previste in materia.

Per ogni trasporto funebre di salma, all'arrivo al cimitero di destinazione o al crematorio, gli operatori dell'impresa funebre cui è stato commissionato il trasporto consegnano agli operatori incaricati del servizio i documenti relativi al trasporto funebre, tra cui l'autorizzazione all'inumazione, tumulazione o cremazione ed il verbale di identificazione della salma.

Art. 6 - Casse mortuarie

Le caratteristiche delle casse mortuarie devono rispettare le norme specificamente dettate per ciò che riguarda lo spessore, i materiali e le modalità costruttive conformi al tipo di sepoltura.

Salvo eventuale imposizione dall'unità sanitaria locale per motivi di carattere igienico sanitario, non è consentito avvolgere il cadavere in teli di plastica o altro materiale non biodegradabile.

Art. 7 - Servizi funebri

Le comunicazioni dei singoli funerali sono fatte all'Ufficio Funerario del Comune indicando se la salma è destinata alla tumulazione, all'inumazione o alla cremazione.

Le operazioni di servizio cimiteriale vengono svolte in numero ed in orario compatibili con la capacità ricettiva ed operativa del servizio cimiteriale.

Trasporti funebri in giorni ed orari diversi da quelli di normale presenza degli addetti, possono essere accolti, dopo aver verificato l'effettiva funzionalità del servizio cimiteriale, solo in base a specifiche esigenze igienico-sanitarie.

Nel caso in cui i documenti che obbligatoriamente accompagnano la salma risultino incompleti, incoerenti o contenenti errori, il servizio funebre può essere sospeso. La sospensione del servizio può essere disposta, oltreché per motivi organizzativi, in caso di inosservanza degli obblighi relativi alle modalità di confezionamento del feretro, di esecuzione del trasporto e degli adempimenti anche di carattere formale imposti dalla normativa vigente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 8 - Divieti

E' fatto divieto alle imprese funebri di:

1. procacciare servizi in modo molesto e inopportuno e acquisire illecitamente informazioni e notizie allo scopo;
2. offrire servizi all'interno dei Cimiteri, negli uffici e nei locali del Servizio cimiteriale, nei locali obitoriali, o altro luogo adibito a sosta dei feretri;

La presente disposizione si applica anche a soggetti svolgenti attività diverse dalla prestazione di servizi funebri in senso stretto.

Art. 9 - Servizi a carico dell'Amministrazione comunale

E' a carico dell'Amministrazione comunale il costo del trasporto funebre e dell'inumazione in un cimitero del Comune, o, in alternativa della cremazione, delle salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o in caso di disinteresse dei familiari.

L'erogazione del servizio avviene sulla base di apposita relazione dei Servizi Sociali da cui emerge la presenza di una delle condizioni indicate al comma precedente.

Nei casi dubbi, possono essere disposti, da parte del competente Servizio Sociale, anche a posteriori, opportuni accertamenti sulla situazione economico-patrimoniale del defunto stesso e degli eventuali eredi obbligati.

In caso di accertata carenza delle condizioni di cui al primo comma, l'Amministrazione si attiverà per il recupero dei costi sostenuti in occasione del servizio funebre.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche alle operazioni cimiteriali da eseguirsi in via ordinaria con collocazione dei resti/ceneri in ossario/cinerario comune.

Per la sepoltura o cremazione di salme di persone decedute fuori comune e ricoverate in strutture con retta a carico dei Servizi Sociali del Comune di Isola Vicentina, l'onere finanziario relativo al funerale, determinato in base alle tariffe vigenti, sarà a carico del Comune stesso.

Art. 10 - Trasporti funebri di competenza comunale.

L'Amministrazione comunale provvede, mediante incarico a ditta specializzata, al servizio di recupero e trasporto presso l'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché in proprietà private qualora vi siano disposizioni dell'autorità giudiziaria o del medico necroscopo in relazione alle particolari condizioni del decesso.

L'attivazione dell'intervento avviene su chiamata delle forze dell'ordine o dell'autorità giudiziaria, direttamente al soggetto a cui il servizio è affidato, il quale assume la veste di incaricato di pubblico servizio ad ogni effetto di legge.

L'amministrazione comunale può provvedere, senza necessità di specifiche autorizzazioni, al trasporto entro il territorio comunale, di feretri, cassette-ossario ed urne cinerarie. I resti mortali esumati o estumulati possono essere trasportati all'interno del feretro originario, laddove questo si presenti in condizioni idonee al trasporto; in caso contrario, saranno impiegati contenitori che presentino caratteristiche di robustezza, impermeabilità e perfetta chiusura, al fine di evitare fuoriuscite di liquidi cadaverici o di esalazioni durante il tragitto.

Art. 11 - Servizio di necroforato

Per ogni servizio di sepoltura è garantita la presenza di necrofori, con personale interno o avvalendosi di soggetti esterni individuati nei modi previsti dalla legge, in numero tale da permettere la corretta esecuzione delle operazioni.

CAPO II^ - UTILIZZO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI

Art. 12 - Cimiteri del Comune

Vi sono nel Comune 4 Cimiteri:

1. del capoluogo – Isola Vicentina;
2. della frazione - Castelnuovo;
3. della frazione - Ignago;
4. della frazione - Torreselle.

Ogni Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni e, compatibilmente alla disponibilità, strutture riservate alla tumulazione.

Il servizio di custodia dei cimiteri è a carico degli operatori incaricati del Servizio cimiteriale da parte del Comune.

Art. 13 - Sepoltura nei cimiteri comunali

Nei cimiteri del Comune devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio comunale qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del comune, ma aventi in vita, la residenza;
- c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune;
- d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune;
- e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi.

Nei medesimi cimiteri possono altresì essere ricevuti:

- a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone che pur non essendo residenti nel comune ma in comuni contermini, facevano parte della circoscrizione di parrocchie cittadine;
- b) i cadaveri i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone aventi almeno un familiare, anche del soggetto legittimato a disporre per i funerali e la sepoltura, residente o sepolto in un cimitero del comune;

I fanciulli inferiori agli anni 10 vengono inumati in un reparto apposito.

Art. 14 - Sepolture di persone appartenenti a particolari comunità o categorie

Nei Cimiteri del Comune è necessario assicurare l'eventuale sepoltura di persone appartenenti a culti diversi da quello cattolico.

Art. 15 – Identificazione della sepoltura

Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto. Le sepolture contenute in tomba di famiglia devono essere l'una, dall'altra separate da apposito tumulo.

Art. 16 - Sistemi e durata delle sepolture

L'inumazione in campo comune è la sepoltura effettuata nel terreno e priva di concessione.

Si intendono invece a carattere privato tutte le sepolture a sistema di tumulazione.

Le sepolture private sono soggette a concessione per un periodo di tempo stabilito.

Le tumulazioni di feretri si ricevono in loculi e tombe di famiglia, mentre contenitori di ossa o ceneri possono trovare posto in cellette, oltre che in tombe di famiglia, lapidi o loculi occupati da salma.

- A - Inumazioni

L'inumazione è la sepoltura in fossa avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria per il tempo necessario, fissato in via ordinaria in anni dieci, a consentire la completa mineralizzazione del cadavere.

Il periodo di inumazione nei campi speciali appositamente allestiti per i resti mortali derivanti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie è fissato in via ordinaria in anni cinque.

Nei campi comuni e nei campi speciali le sepolture avvengono una di seguito all'altra, senza interruzione di continuità. Nel caso siano disponibili più campi di inumazione nello stesso cimitero, l'Ufficio funerario può stabilire quale campo impiegare per le sepolture.

- B - Tumulazioni

La tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in tumulo avente le caratteristiche definite dal regolamento nazionale di polizia mortuaria per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni.

B-1 Tombe :

Si intendono a carattere familiare tutte le sepolture destinate, originariamente o anche successivamente, ad accogliere più salme, resti mortali, ossa o ceneri di persone legate da vincoli familiari. La sepoltura nelle tombe di famiglia è riservata alle salme delle persone che hanno diritto di esservi tumulate secondo le prescrizioni contenute nella concessione a suo tempo rilasciata e su richiesta del titolare o di un incaricato, che se ne assume le responsabilità. La durata

della sepoltura è stabilita in 99 anni o quella evidenziata nell'atto di concessione e per le antecedenti anche perpetua (normativa previgente).

B-2 Loculi:

La tumulazione in LOCULO presuppone il rilascio di una concessione d'uso della sepoltura specifica per ogni salma da tumulare. La concessione ha durata trentennale e può essere rilasciata soltanto in presenza di una salma da tumulare, essa è in ogni caso subordinata all'effettiva disponibilità di tali sepolture nei cimiteri. La concessione di tali sepolture può essere rinnovata per altri dieci anni.

Per i loculi concessi in data antecedente all'entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975, n. 803 "Regolamento Polizia Mortuaria" (G.U. n. 21 del 26/01/1976), vige il regime di durata trentennale a partire dalla salma tumulata successivamente alla prima. In ogni caso per la salma oggetto della prima tumulazione, non viene accolta la richiesta di estumulazione prima che siano trascorsi almeno 40 anni dalla sepoltura.

B-3 CELLETTE:

La tumulazione in ossario presuppone il rilascio di una concessione d'uso della sepoltura per resti ossei o ceneri contenuti in apposito contenitore. La durata della concessione di cellette è stabilita in anni trenta, rinnovabili.

Art. 17 - Ossario comune

L'ossario comune è destinato ad accogliere in forma indistinta i resti ossei dei defunti per i quali non è richiesta dagli aventi titolo una diversa sistemazione.

Art. 18 - Cinerario comune

Il cinerario comune è destinato ad accogliere, in forma indistinta o all'interno di urne cinerarie, le ceneri dei defunti cremati per le quali non è richiesta dagli aventi titolo una diversa collocazione, ovvero su richiesta degli interessati.

Nei cimiteri sprovvisti di cinerari comuni le ceneri di un defunto cremato possono essere conferite nell'ossario comune.

Art. 19 - Camera mortuaria

La camera mortuaria presso il Cimitero del Capoluogo accoglie temporaneamente:

1. i feretri destinati alla cremazione;
2. i feretri destinati alla tumulazione o inumazione nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile provvedervi immediatamente dopo il trasporto funebre;
3. i resti mortali o ossei destinati alla cremazione o alla reinumazione, oppure quando l'Ufficio funerario sia in attesa di ricevere indicazioni dai familiari circa la loro destinazione od in occasione di riordini e sistemazione di tombe.

I feretri depositi in camera mortuaria debbono essere perfettamente chiusi. I resti mortali devono essere inseriti in idonei contenitori, ben chiusi in modo da evitare fuoriuscita di liquidi o di esalazioni moleste.

Non è ammesso l'accesso da parte di persone estranee al Servizio.

Art. 20 - Comunicazioni

Eventuali comunicazioni inerenti in qualche modo la sepoltura, saranno inviate dal Comune al concessionario o eventuale referente indicato.

Il concessionario o il referente hanno l'onere di segnalare all'Ufficio funerario ogni variazione di recapito postale o telefonico. In caso di decesso del concessionario o del referente, tale onere ricade sugli aventi diritto e, in caso di pluralità, sulla persona da essi designata.

In ogni caso, in assenza di altre forme di comunicazione diretta, valgono le pubblicazioni e gli avvisi esposti nei cimiteri e/o sulle sepolture stesse.

CAPO III^A - CONCESSIONI D'USO DI SEPOLTURE

Art. 21 - Uso delle sepolture

L'utilizzo di sepolture private prevede la presentazione di formale richiesta all'ufficio funerario comunale con l'indicazione delle generalità del richiedente e i dati del defunto, accompagnata dalla ricevuta di versamento della tariffa prevista. All'assegnazione della sepoltura seguirà formale contratto sottoscritto dalle parti.

Art. 22 - Oggetto delle concessioni

Le sepolture private che possono essere date in concessione nei cimiteri comunali, riguardano loculi e, in caso di disponibilità, tombe di famiglia.

Non potranno essere prese in considerazione richieste relative a sepolture occupate, ancorché sia già decorso il termine di scadenza della concessione.

Ogni loculo viene dato in concessione al momento dell'utilizzo e l'assegnazione avviene, con continuità, secondo l'ordine progressivo stabilito delle sepolture disponibili.

Richieste di occupazione di loculi diversi da quello spettante per turno, inclusa la richiesta di affiancamento ad altro familiare, possono essere accolte, solo per occupazione della fila più alta, dove sono destinate anche le sepolture di persone aventi in vita la residenza in altro Comune o di salme provenienti da altre sepolture, ancorché dello stesso Cimitero.

Nel caso in cui, per effetto della turnazione, spetti l'occupazione di loculo nella fila più alta (4° fila), solo con richiesta motivata, pervenuta dopo il decesso, ma prima della sepoltura, potrà essere valutata la possibilità di assegnazione di loculo in posizione più accessibile, nel caso in cui il coniuge o ascendente/discendente di primo grado, siano affetti da deficit di deambulazione pari o superiore al 70% di invalidità, risultante da idonea documentazione .

Art. 23 - Diritti del concessionario

Il concessionario acquista il diritto di utilizzare la sepoltura concessa nei limiti e per il tempo indicati nell'atto che ne attribuisce il diritto.

Art. 24 -Obblighi del concessionario

Il concessionario di una sepoltura ha l'obbligo di mantenerla in buono stato manutentivo ed in condizioni di decoro.

In caso di fuoriuscita di liquidi o esalazioni moleste, anche nei loculi, è fatto obbligo al concessionario di provvedere subito, con oneri a proprio carico, al ripristino delle condizioni di perfetta impermeabilità del feretro e/o del manufatto, ed alla pulizia e disinfezione dell'area circostante. In difetto, il servizio cimiteriale potrà disporre l'estumulazione del feretro e la reinumazione in campo comune.

In quest'ultima ipotesi il servizio cimiteriale procedente addebiterà al concessionario gli oneri relativi.

Qualsiasi lavoro o intervento realizzato dal concessionario sulla sepoltura deve essere effettuato con modalità tali da non compromettere l'integrità del bene concesso e da non costituire alcun pericolo, attuale o futuro, per i visitatori o per i beni circostanti.

Limitatamente a tombe di famiglia, il concessionario è sempre direttamente responsabile dei danni arrecati al comune o ai terzi derivanti dalla carente manutenzione, da vizi costruttivi o dipendenti dai lavori ed interventi sulla sepoltura eseguiti o commissionati da egli stesso.

In caso di più concessionari, essi hanno l'onere di indicare formalmente la persona tra loro che, ferma la responsabilità solidale di tutti, assuma l'esercizio dei diritti e doveri derivanti dalla concessione. In mancanza, saranno ritenuti parimenti legittimati tutti i concessionari, disgiuntamente tra loro.

In caso di decesso del concessionario, i diritti, gli obblighi e le responsabilità derivanti dalla concessione, a norma del presente regolamento o di altre fonti, si trasmettono agli aventi diritto.

Colui che dichiara di agire in nome e per conto di tutti gli interessati, si intende ne abbia acquisito il preventivo consenso.

Art. 25 – Revoca della concessione

La revoca dalla concessione d'uso di una sepoltura può essere pronunciata:

> per inadempienza contrattuale;

> per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Al concessionario o referente è inviata specifica diffida.

In caso di irreperibilità o di oggettiva difficoltà ad individuare la persona obbligata, verrà data comunicazione mediante affissione in prossimità della sepoltura.

Decorso inutilmente un anno dalla diffida o dall'affissione dell'avviso di cui al comma precedente, la revoca può essere pronunciata e successivamente resa nota mediante comunicazione all'albo pretorio on line e presso il cimitero ove si trova la sepoltura oggetto del provvedimento.

Le salme ed i resti che vi si trovano sepolti saranno estumulati e trattati nei modi previsti dalla normativa vigente.

In seguito alla pronuncia di revoca ed alle operazioni previste al comma precedente, la sepoltura rientra nella piena disponibilità del Comune.

Nell'ipotesi di revoca per motivi di pubblico interesse, il Comune deve assegnare altra sepoltura per la durata residua, nello stesso o in altro Cimitero. In alternativa la salma o i resti mortali possono essere avviati a cremazione se i familiari lo richiedano e se siano presenti le condizioni prescritte dalla legge;

Art. 26 - Rinuncia della concessione

Il caso di rinuncia di concessione si verifica in circostanza di richiesta di traslazione in altra sepoltura o cremazione di resti mortali che vi siano sepolti. La sepoltura retrocessa rientra nella piena disponibilità dell'amministrazione comunale e al concessionario, sarà corrisposto il rimborso (Art. 29).

Art. 27 - Scadenza della concessione

La durata della concessione è quella indicata al precedente articolo 20 e scade comunque al termine del periodo indicato nel contratto.

Alla scadenza della concessione, se non vi è data opportunità di rinnovo, segue l'estumulazione dei resti mortali e la loro destinazione secondo le richieste degli aventi diritto, previo versamento delle tariffe previste per ciascuna specifica operazione.

Art. 28 - Rinnovo della concessione

TOMBE

Alla scadenza della concessione, il concessionario o erede dello stesso può chiedere il rinnovo per un periodo non superiore a 99 anni della tomba.

La richiesta di rinnovo può essere presentata non prima dell'anno precedente la scadenza della concessione e di norma, entro sei mesi successivi. Possono essere presentate richieste di rinnovo anche per concessioni scadute da oltre sei mesi, fermo restando che detto rinnovo decorre, in ogni caso e a tutti gli effetti di legge, dalla scadenza originaria.

LOCULI o CELLETTE

Alla scadenza della concessione, il concessionario può richiederne il rinnovo per dieci anni, a condizione che nel Cimitero, ove si trova la sepoltura, vi sia una disponibilità di loculi destinati a concessione trentennale.

La richiesta di rinnovo può essere presentata non prima dell'anno precedente la scadenza della concessione e, di norma, entro i sei mesi successivi. Possono essere presentate richieste di rinnovo anche per concessioni scadute da oltre sei mesi, fermo restando che detto rinnovo decorre, in ogni caso e a tutti gli effetti, dalla scadenza originaria.

In occasione della scadenza delle concessioni di loculi trentennali sarà cura del servizio funerario, mediante avvisi nei Cimiteri e nelle stesse sepolture interessate, rendere note le operazioni di

estumulazione ordinaria, comunicando la possibilità di accogliere, in alternativa, le richieste di rinnovo decennale.

Art. 29 - Rimborsi

Nei casi previsti, la cessazione della concessione comporta un rimborso parziale.

In generale la base su cui calcolare il rimborso è pari ai due terzi della tariffa in vigore per la specifica sepoltura. Su tale base è calcolata in detrazione la quota imputabile agli anni, e frazioni di mesi (con arrotondamento in difetto o in eccesso se ricadente nella prima quindicina, giorno 15 compreso, o nella seconda quindicina del mese), intercorsi tra la data di concessione e la data della richiesta di rimborso.

Dall'importo calcolato nel modo indicato al comma precedente, è inoltre detratto il valore del chiusino di marmo utilizzato.

CAPO IV^- SEPOLTURE FAMILIARI

Art. 30 - Ammissione in sepolture familiari

Per sepoltura familiare si intende qualsiasi manufatto destinato a contenere, salme e resti mortali fra cui ossa o ceneri di più defunti.

In mancanza di espresse indicazioni da parte del fondatore, si presume che il sepolcro sia destinato ad accogliere le salme, i resti o le ceneri del fondatore stesso, degli ascendenti, del coniuge, dei discendenti e dei loro coniugi; sono esclusi i collaterali, anche se fratelli del fondatore, salvo che questi sia deceduto senza discendenza.

Salvo diversa indicazione del fondatore, l'utilizzo della tomba da parte di tutti gli aventi diritto avviene secondo un criterio temporale, rispetto al momento del decesso.

Il fondatore può attribuire il diritto di sepoltura anche a persone estranee alla sua famiglia, a lui legate da vincoli affettivi o di riconoscenza.

Art. 31 - Esercizio dei diritti inerenti le sepolture familiari

Le sepolture nell'ambito della tomba di famiglia devono essere di volta in volta richieste dal fondatore.

In caso di decesso del fondatore, ed in presenza di una pluralità di aventi diritto di sepolcro, questi ultimi devono designare per iscritto colui che, tra loro, assuma l'esercizio dei diritti derivanti dalla concessione.

Colui che dichiara di agire in nome e per conto di tutti gli interessati, si intende ne abbia acquisito il preventivo consenso.

Anche per ciò che riguarda la manutenzione, gli interventi statico-funzionali ed il decoro del sepolcro, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i contitolari del diritto di sepolcro, si osservano le disposizioni previste ai commi primo e secondo del presente articolo.

Art. 32 - Rinuncia al diritto di sepolcro

Ciascun titolare di diritto di sepolcro può rinunciarvi in favore di altri contitolari, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Art. 33 - Atti relativi al diritto di sepolcro

Salvo il caso previsto all'articolo precedente è nullo ogni atto di disposizione sui sepolcri e sui diritti ad essi connessi.

Art. 34 - Sepolture in concessione ad enti

Nella sepoltura concessa ad un ente o ad una comunità sono ammessi gli appartenenti a tale soggetto, come riconosciuti dallo statuto. Le richieste di sepoltura ed ogni altro atto relativo all'uso del sepolcro devono essere presentate dal legale rappresentante pro-tempore.

CAPO V^ - OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 35 - Tumulazioni

La tumulazione di un feretro, di cassette-ossario o urne cinerarie può essere effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici.

Prima della tumulazione del feretro, l'impresa funebre che esegue il trasporto dovrà provvedere alla rimozione di eventuali supporti dal fondo della bara.

Nello stesso tumulo, oltre al feretro, possono essere collocate, se vi è spazio sufficiente, una o più urne cinerarie o cassette-ossario, contenenti i resti ossei o le ceneri di persone legate al defunto da rapporti di coniugio, parentela o affetto.

Art. 36 - Inumazioni

Le fosse per inumazioni possono essere realizzate, e successivamente colmate, con mezzi meccanici.

Subito dopo la collocazione del feretro nella fossa, i necrofori provvedono a realizzare un tumulo sopra di essa. Successivamente viene apposta, una croce o un cippo con indicate le generalità del defunto.

Dopo non meno di sei mesi dalla sepoltura, può essere autorizzata, previa richiesta, la posa di una lapide marmorea, nel rispetto delle disposizioni dettate dal servizio competente. In nessun caso l'amministrazione comunale risponde dei danni alla lapide causati dal naturale assestamento del terreno.

Art. 37 - Estumulazioni ordinarie

Alla scadenza della concessione, l'Amministrazione comunale non è obbligata ad avvisare singolarmente i concessionari o il coniuge o i parenti del defunto, circa la prevista esecuzione dell'estumulazione.

In ogni caso prima di dar luogo a operazioni di estumulazione per scadenza dei termini di concessione, verranno resi noti tempi e modalità di esecuzione mediante l'affissione di avvisi nei Cimiteri e, contemporaneamente, sarà collocato sul chiusino del loculo un apposito avviso indicante la scadenza.

L'avviso di cui al comma precedente resterà affisso fino al termine delle operazioni.

Prima della data fissata per l'estumulazione, il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo al defunto, potrà indicare all'ufficio funerario una specifica destinazione dei resti mortali, in conformità alle norme vigenti. In caso di più parenti nel medesimo grado, l'indicazione potrà essere fornita anche da uno soltanto di essi, che ne abbia avuto dagli altri specifico incarico e che dichiari la propria qualità di referente. In concomitanza dei lavori effettuati il personale cimiteriale avrà cura di asportare dal chiusino marmoreo la fotografia del defunto, gli addobbi (statue, vasi, porta-lumi, ecc.) e i ricordi in genere e su richiesta consegnati ai famigliari interessati. In assenza di alcuna indicazione da parte dei soggetti indicati al quarto comma, ai resti mortali sarà data destinazione comune, nei modi previsti dalle norme vigenti. Inoltre, nel caso il concessionario sia deceduto o emigrato in altro comune, senza che risulti comunicato all'Ufficio funerario il nominativo e il recapito di un referente tra i soggetti di cui al quarto comma, potrà trovare applicazione l'art. 3, comma 1°, lett. g) della legge 30 marzo 2001, n. 130, con avvio a cremazione dei resti mortali estumulati.

Art. 38 - Esumazioni ordinarie

Per le esumazioni ordinarie si osservano le norme previste all'articolo precedente, compresa la facoltà prevista all'ultimo comma per il caso di mancata rintracciabilità di un referente tra i familiari del defunto.

Successivamente all'esumazione, è facoltà dell'Ufficio funerario conservare i resti ossei mineralizzati in forma distinta, in idonei locali, per dar modo ad eventuali aventi titolo di indicare, seppur tardivamente, una destinazione diversa da quella comune.

Per motivi di sicurezza, durante le operazioni di esumazione non è consentito l'accesso all'area operativa da parte dei non addetti ai lavori. I parenti potranno assistere all'esumazione del proprio defunto rimanendo nei pressi della recinzione mobile che verrà appositamente allestita. Prima dell'esumazione, su richiesta dei famigliari, potranno essere asportati i marmi, la fotografia del defunto, gli addobbi (statue, vasi, porta-lumi, ecc.) e i ricordi in genere da parte del personale cimiteriale e su richiesta consegnati ai famigliari interessati.

Art. 39 - Estumulazioni straordinarie

Si considerano straordinarie le operazioni di estumulazione realizzate prima della scadenza della concessione. Qualora si tratti di sepoltura concessa in perpetuità, l'operazione si considera in ogni caso straordinaria.

L'estumulazione straordinaria può essere disposta dall'autorità giudiziaria, oppure richiesta dai soggetti indicati all' art. 41, comma quarto, per destinare la salma o i resti mortali alla cremazione o per trasferirli in altra sepoltura, qualora ciò sia necessario per eseguire le volontà del defunto o per avvicinamento al coniuge o ad altro famigliare in linea retta o collaterale fino al 2° grado (fratelli, figli e genitori) L'estumulazione straordinaria potrà essere richiesta anche per trasporto salma/ossa/ceneri in altro comune. Gli oneri saranno in ogni caso posti a totale carico dei richiedenti aventi titolo.

Art. 40 - Esumazioni straordinarie

Si considerano straordinarie le operazioni di esumazione realizzate prima della conclusione del periodo o comunque non disposte dall'amministrazione comunale.

L'esumazione straordinaria può essere disposta dall'autorità giudiziaria. Può altresì essere richiesta dai soggetti indicati all'art. 41, comma quarto, esclusivamente per la comprovata necessità di eseguire le volontà del defunto, non conosciute al momento dell'inumazione.

In ogni caso, l'operazione è soggetta alla valutazione da parte dell'Ufficio funerario circa la materiale eseguibilità, nel rispetto delle norme in materia di igiene pubblica e sicurezza dei lavoratori.

Non si eseguono esumazioni straordinarie nei mesi da maggio a settembre compresi, salvo che non siano ordinate dall'Autorità giudiziaria.

Art. 41 - Trattamento dei resti mortali

I resti esumati o estumulati il cui processo di mineralizzazione sia bloccato, se in presenza delle condizioni previste dalla legge, potranno essere avviati a cremazione o, qualora risultino non completamente scheletrizzati, reinumati in campo ad inumazione speciale dello stesso cimitero.

Sia nel caso di cremazione che per la reinumazione il feretro originario dovrà essere sostituito con involucro in materiale biodegradabile.

Le operazioni di cremazione, o di reinumazione e la successiva riesumazione, avvengono con oneri a carico dei familiari, salvo che nei casi di disinteresse di questi o di defunti appartenenti a famiglie bisognose o di indigenti.

Le operazioni descritte ai commi precedenti dovranno essere eseguite in area specificamente individuata, e con modalità tali da assicurare il rispetto del senso di pietà verso il defunto oltre che la sicurezza dei lavoratori e l'osservanza delle norme di carattere igienico-sanitario ed ambientale. Salvo nei casi consentiti e strettamente a persone della famiglia, non è ammessa la presenza di non addetti ai lavori durante le lavorazioni.

Prima di procedere allo stoccaggio, nei modi prescritti dalla legge, i rifiuti prodotti dalle operazioni sopra descritte devono essere accuratamente cosparsi di liquidi disinfettanti in grado di abbatte la carica batterica e di contenere le esalazioni.

Art. 42 - Oggetti preziosi rinvenuti in occasione di operazioni cimiteriali

Qualora i familiari ritengano che nel feretro da esumare o estumulare vi siano oggetti preziosi o ricordi di valore anche affettivo, devono darne avviso all'Ufficio funerario prima dell'esecuzione delle operazioni e deve prendervi parte una persona da loro designata. Gli oggetti rinvenuti

saranno riconsegnati ai familiari, previa accurata disinfezione e facendovi menzione nel verbale di esecuzione, che sarà sottoscritto per quietanza dal familiare che riceve gli oggetti. Gli oggetti rinvenuti e non richiesti dovranno rimanere uniti ai resti esumati o estumulati e ne seguiranno le sorti.

CAPO VI^A - CREMAZIONI E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Art. 43 - Cremazione di salme e di resti mortali

La cremazione di salme e di resti mortali deve avvenire sempre individualmente.

Art. 44 - Caratteristiche dei feretri destinati alla cremazione

Per ragioni di carattere igienico-sanitario, di sicurezza dei lavoratori, di riduzione dell'impatto ambientale, o per esigenze tecniche di impianto, la cremazione avverrà attraverso l'incenerimento dell'intero feretro. Per la cremazione di resti mortali, questi potranno essere raccolti in contenitori di legno o cellulosa e/o di altro materiale biodegradabile, di dimensioni e portata adeguate.

Art. 45 - Urne cinerarie

Saranno ricevute, per la tumulazione nei cimiteri o per la consegna ai familiari richiedenti, urne cinerarie aventi le caratteristiche stabilite dalla legge, realizzate in materiale resistente e infrangibile, chiuse ermeticamente e riportanti una o più etichette anti-manomissione dove saranno riportati i dati identificativi del defunto.

Art. 46 - Consegna dell'urna cineraria

La consegna dell'urna cineraria sarà effettuata come segue:

1. per conservazione in area cimiteriale:
 - a) all'operatore cimiteriale che dovrà provvedere alla tumulazione o interrimento in spazi appositi;
2. per affidamento in abitazione:
 - a) al soggetto affidatario o suo delegato;
3. per dispersione:
 - a) al coniuge o, in mancanza, al parente più prossimo al defunto o suo delegato;
 - b) al rappresentante legale dell'associazione di cui alla lett. b), n. 2, della art. 3 della legge n. 130/2001;
 - c) all'operatore cimiteriale che dovrà provvedere alla dispersione in area cimiteriale a ciò dedicata.

Nei casi previsti ai punti 2 e 3, si osservano le formalità previste dalla legge.

Art. 47 - Affidamento dell'urna per la conservazione in abitazione

L'affidamento dell'urna cineraria per la conservazione in abitazione avverrà secondo quanto disposto in vita dal defunto, risultante da atto scritto. In mancanza, l'affidamento potrà essere richiesto dal coniuge e in assenza di questi dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado da tutti gli stessi.

L'affidamento dell'urna ad un familiare avente diritto tra i soggetti di cui al comma precedente potrà avvenire solo col consenso degli altri aventi diritto. E' anche consentito l'affidamento a soggetti diversi da quelli sopra indicati sempre previo consenso scritto degli aventi diritto. L'urna dovrà essere conservata presso l'abitazione dell'affidatario, in luogo protetto da possibili profanazioni o sottrazioni. Non potranno essere praticate sull'urna, per nessun motivo, aperture o fori. In qualsiasi momento l'Ufficio funerario, tramite gli organi di vigilanza, potrà disporre che l'urna cineraria venga esibita dall'affidatario, per verificarne l'integrità e lo stato di conservazione.

L'affidamento in abitazione è consentito anche per le ceneri già tumulate in cimitero, fermo restando il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge e di quelle indicate al primo comma del presente articolo, per il rilascio della relativa autorizzazione.

Nel caso di cambiamento di residenza o di abitazione, l'affidatario dovrà darne comunicazione all'Ufficio funerario che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di trasferimento della residenza in altro Comune, egli dovrà inoltre accertarsi circa le condizioni, i limiti e le modalità prescritti dalle norme in vigore nel Comune di nuova residenza.

Nell'ipotesi di immigrazione nel Comune di una persona già in possesso di autorizzazione all'affidamento rilasciata dal Comune di provenienza, è fatto obbligo di comunicare la circostanza all'Ufficio funerario.

E' in ogni tempo possibile richiedere la collocazione in area cimiteriale dell'urna già affidata.

Art. 48 - Dispersione delle ceneri

Lo spargimento in area cimiteriale o in natura (su area da individuare appositamente) avviene in conformità alla scelta fatta in vita dal defunto, comprovata da atto scritto riconducibile alle forme previste all'art. 3, lett. b), numeri 1 e 2 della legge 30/3/2001, n. 130.

Se la dispersione riguarda le ceneri di un soggetto di minore età, la scelta spetta ai genitori o, in mancanza, al tutore. Se si tratti di soggetto interdetto, la scelta è fatta dal tutore.

Nel caso in cui la dispersione in natura sia eseguita all'interno del territorio del Comune, devono essere osservate le prescrizioni indicate all'art. 50 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, ed inoltre è vietato lo spargimento:

1. a meno di cinquecento metri da strade, viottoli, sentieri e vie di comunicazione;
2. all'interno o a meno di cinquecento metri da parchi, giardini ed edifici pubblici;
3. a meno di cinquecento metri da aree occupate da insediamenti abitativi o produttivi;
4. in aree di terreno coltivato;
5. all'interno di edifici o manufatti.

La dispersione nei corsi d'acqua, all'interno del territorio comunale, avviene unicamente attraverso l'immissione del contenuto in acqua dell'intera urna.

Salvo il caso di cui al comma precedente, l'urna vuota potrà essere restituita all'Ufficio funerario, per il corretto smaltimento.

Lo spargimento in area cimiteriale o in natura è consentito anche per le ceneri già tumulate in cimitero, fermo restando il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge e al primo comma del presente articolo, per il rilascio della relativa autorizzazione.

Art. 49 - Interramento dell'urna cineraria

Nella prospettiva di poter disporre di un'area per l'interramento dell'urna realizzata in materiale metallico, l'interramento va effettuato all'interno di un manufatto in materiale cementizio.

L'interramento dell'urna cineraria in materiale biodegradabile, a diretto contatto col terreno, è equiparato a tutti gli effetti allo spargimento in area cimiteriale.

Al di fuori dei cimiteri è in ogni caso vietato l'interramento dell'urna.

Art. 50 - Area cimiteriale di spargimento delle ceneri

Lo spargimento in area cimiteriale potrà avvenire solo all'interno di aree appositamente individuate dagli Uffici competenti.

Art. 51 - Registro per la cremazione

Nel registro per la cremazione previsto dall'art. 48 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, sono inserite, secondo un ordine temporale, le dichiarazioni rese dagli interessati relativamente alle modalità con cui hanno espresso la volontà che il proprio corpo sia cremato. Le dichiarazioni potranno contenere anche le indicazioni relative alla destinazione delle proprie ceneri e del soggetto individuato quale esecutore della volontà espressa.

L'autorizzazione alla cremazione sarà, in ogni caso, concessa quando siano adempiute le condizioni prescritte dall'art. 3, lettera b) della Legge 30/3/2001, n. 130.

Qualora il dichiarante intenda avvalersi della facoltà di consegnare al funzionario incaricato copia dell'atto da lui redatto nella forma prevista dall'art. 602 del codice civile, l'Ufficio funerario provvederà alla sua conservazione fino all'eventuale richiesta di cancellazione delle registrazioni da parte dell'interessato.

Nel caso previsto al comma precedente, al momento della consegna al funzionario dell'atto contenente la volontà di essere cremato, l'interessato dovrà indicare il nominativo di una o più persone incaricate di provvedere, in occasione del decesso, alla presentazione ad un notaio per la pubblicazione, come disposto dall'art. 620 del codice civile.

Qualora al momento del decesso del dichiarante le persone da lui indicate come incaricate della presentazione per la pubblicazione siano decedute, irreperibili o comunque non si attivino in tal senso e non vi siano altri soggetti che spontaneamente vi provvedano, l'atto non potrà essere portato ad esecuzione.

In caso di ripensamento, l'interessato può in ogni momento richiedere la cancellazione della propria dichiarazione di volontà dal registro per la cremazione, il ritiro dell'atto di cui al terzo comma o la modifica delle scelte di cui ai commi precedenti.

In caso di trasferimento di residenza, è onere dell'interessato provvedere ad una nuova iscrizione nel registro per la cremazione tenuto dal Comune di nuova iscrizione anagrafica.

Su richiesta scritta dell'interessato, o degli aventi diritto, può essere rilasciata copia conforme dell'atto di registrazione e dell'eventuale atto redatto nella forma di cui all'art. 602 c.c., se conservato presso l'Ufficio funerario.

Nel registro per la cremazione sono altresì registrati, in ordine temporale, gli atti di consegna dell'urna cineraria per la conservazione al domicilio dei familiari o per la dispersione, che devono contenere le notizie indicate all'art. 49, quinto comma, della legge regionale 4/3/2010, n. 18.

CAPO VII^A - LAVORI ED INTERVENTI SU MANUFATTI FUNERARI E SU SEPOLTURE

Art. 52 - Imprese private

Per l'esecuzione di lavori quali restauri, riparazioni, manutenzioni che non rientrino nell'ambito di applicazione del successivo art. 53, i concessionari debbono avvalersi dell'opera di imprese specializzate, a loro libera scelta, che risultino regolarmente iscritte al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., per la specifica attività commissionata e autorizzata dal Comune.

Alle imprese è vietato svolgere nei Cimiteri opera di accaparramento di lavori ed ogni altra attività comunque scorretta. Si applicano, per quanto possibile, i divieti indicati all'art. 8.

L'accesso ed il transito con automezzi delle imprese sono soggetti a preventiva comunicazione al servizio cimiteriale del Comune.

Art. 53 - Lavori

I lavori di ristrutturazione totale o parziale di manufatti funerari, di posa di lapidi e di realizzazione di iscrizioni sono soggette ad autorizzazioni e/o comunicazioni per le quali si osservano le disposizioni del servizio cimiteriale comunale.

Art. 54 - Responsabilità

Le imprese e gli esecutori di lavori, di qualunque genere ed entità, hanno la responsabilità, in solido col committente, delle opere e dei lavori assunti, per qualsiasi danno che, al Comune o a terzi, derivasse in conseguenza, anche indiretta, della loro esecuzione.

Art. 55 - Manutenzione sepolture

I concessionari di sepolture eseguono direttamente, o a mezzo di imprese, senza particolari formalità e sotto la propria responsabilità, la pulizia ed i piccoli interventi di giardinaggio e di manutenzione ordinaria che non necessitino di installazione di ponteggi o di impiego di piattaforme e senza uso di mezzi meccanici ed attrezzature professionali.

Art. 56 - Facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di effettuare iscrizioni marmoree

La facoltà di chiedere l'autorizzazione al collocamento di lapidi e ad eseguire iscrizioni nei chiusini marmorei è riconosciuta al concessionario o, in ordine di precedenza, al coniuge e, in mancanza, al parente più prossimo del defunto. La richiesta può essere presentata anche dall'impresa cui è commissionata l'opera.

Le caratteristiche delle lapidi e le iscrizioni dovranno essere conformi a quanto stabilito dall'Amministrazione comunale.

Art. 57 - Ornamenti e accessori

Qualsiasi intervento volto a realizzare ornamenti o accessori su tumuli di inumazione o loculi deve essere autorizzato dal Servizio cimiteriale. In difetto, qualsiasi opera o lavoro realizzati saranno rimossi senza avviso.

E' vietato apporre sulle sepolture ricordi, fotografie od ornamenti non decorosi o facilmente deperibili.

E' consentita la coltivazione di fiori e di piante ornamentali, purché non superino l'altezza di un metro e non eccedano, con i rami, i limiti assegnati a ciascuna lapide, né rechino ingombro alle sepolture attigue.

E' consentita la collocazione di oggetti mobili, quali vasi, ritratti, mazzi di fiori, ceri e simili, purché decorosi e rispondenti alla severità dell'ambiente; in caso contrario, potranno essere rimossi senza obbligo di alcun avvertimento.

La collocazione di ceri e lumi con fiamma viva devono essere soltanto del tipo con coperchio e devono in ogni caso essere posti in modo da evitare qualsiasi rischio di innescare l'incendio di fiori vivi o secchi o di materiale plastico che si trovino collocati nelle sepolture adiacenti.

I cuscini e le ghirlande floreali, collocati in prossimità della sepoltura in occasione della cerimonia funebre potranno essere rimossi dagli operatori cimiteriali in ogni tempo, qualora costituiscano intralcio al transito, alle operazioni cimiteriali o di pulizia dell'area.

CAPO VIII^A - ACCESSO AI CIMITERI DA PARTE DEI VISITATORI

Art. 58 - Orario di ingresso e divieti

I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario esposto nei vari cimiteri comunali.

Gli orari di apertura e chiusura sono indicati in cartelli affissi in prossimità del cancello di ingresso ed i visitatori sono tenuti ad osservare scrupolosamente gli orari che vi sono riportati.

I visitatori che si trovano già all'interno del cimitero devono avviarsi all'uscita, in modo che questa avvenga entro l'ora prescritta.

E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, o vestite in modo indecoroso o sconveniente, o comunque in contrasto con il carattere di sacralità del luogo;
- c) a tutti i visitatori, quando vi siano pericoli per la loro incolumità o comunque per motivi di carattere igienico-sanitario;
- d) è fatto divieto di ingresso con animali in genere, fatta eccezione delle ammissioni di legge.

Art. 59 - Circolazione dei veicoli

Per comprovati motivi di salute, l'Ufficio incaricato della gestione cimiteriale può autorizzare la visita con l'uso dell'automobile o altri mezzi. Nel permesso sono indicate le condizioni da osservare per effettuare la visita.

La circolazione dei veicoli delle imprese che eseguono lavori nei Cimiteri, è regolata dall'Ufficio incaricato della gestione cimiteriale, in modo da evitare intralci ai cortei funebri o disagi ai visitatori nei giorni di grande afflusso.

CAPO IX^A - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 60 - Compiti dell'Ufficio funerario comunale

L'Ufficio funerario comunale cura, in collaborazione con altri Settori comunali, la gestione delle questioni inerenti la materia funeraria e cimiteriale. In particolare, provvede:

1. alla programmazione e al regolare svolgimento delle operazioni cimiteriali, svolte attraverso soggetti istituzionalmente preposti;
2. alla tenuta dei registri cimiteriali ed all'informazione all'utenza circa l'esatta collocazione dei defunti, anche attraverso strumenti informatici;
3. al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni previste dal presente regolamento o da altre fonti, che non siano espressamente riservate ad altri soggetti;
4. all'accertamento delle tariffe e dei canoni previsti per l'esecuzione delle operazioni cimiteriali, per il rilascio di atti e per le concessioni di sepolture;
5. ai rimborsi previsti dall'art. 31;
6. all'autorizzazione del servizio funebre per le persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o, ancora, in caso di disinteresse dei familiari, nei modi previsti all'art. 9;

Concorrono inoltre all'esercizio delle varie attribuzioni in materia:

- ✓ per il rilascio delle autorizzazioni previste, fra le quali quelle per l'inumazione, la tumulazione e la cremazione : l'Ufficio di Stato Civile;
- ✓ per la programmazione dei Cimiteri, i lavori comunali di carattere edilizio, per l'impiantistica, la manutenzione e la vigilanza tecnica: l'Ufficio tecnico comunale;
- ✓ per la gestione dei rifiuti cimiteriali: l'azienda incaricata del servizio;
- ✓ per la vigilanza generale: il Comando Polizia Locale;
- ✓ per quanto riguarda il servizio obitoriale ci si avvale della collaborazione con l'Azienda Ospedaliera competente per territorio.

Art. 61 - Doveri del personale cimiteriale

Fermi restando i generali doveri dei lavoratori previsti da disposizioni di legge, di regolamento e dei C.C.N.L., il personale cimiteriale è tenuto ad osservare le seguenti specifiche prescrizioni, anche in ragione della particolare natura dei compiti svolti e dell'attitudine ad incidere sui sentimenti di pietà verso i defunti:

1. ciascun dipendente deve tenere un comportamento decoroso e comunque appropriato;
2. l'abbigliamento, anche quando non fornito dal gestore del servizio, deve essere adeguato alla sobrietà e decoro che il luogo di lavoro richiede;
3. non è consentito fumare o consumare cibo o bevande al di fuori delle aree a ciò destinate;
4. non è consentito accettare somme di denaro o regalie, anche di modesto valore;

5. ciascun dipendente deve osservare un comportamento improntato all'imparzialità ed equidistanza rispetto a tutti gli operatori funebri privati. In particolare non è consentito fornire ad operatori privati informazioni, anche di carattere non riservato, al fine di procurare un indebito vantaggio;

6. non è consentito ad alcun dipendente eseguire lavori nelle sepolture private quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavori di giardinaggio; lavori di pulizia; realizzazione e riparazione di lapidi ed iscrizioni; lavori di manutenzione edilizia; lavori di cura delle sepolture in genere. Il divieto si applica anche all'opera prestata a titolo gratuito;

7. non è consentito prestare opera di assistenza o collaborazione, anche a titolo gratuito, con operatori privati in occasione dell'esecuzione di operazioni o attività cimiteriali, salvo che non rientri nei compiti specifici assegnati al dipendente;

8. ciascun dipendente è tenuto a segnalare senza indugio all'Ufficio funerario qualsiasi ipotesi di abuso, da chiunque commesso, nonché ogni situazione da cui sia derivato o possa derivare un disservizio o un pericolo per gli operatori ed i visitatori.

Le suddette prescrizioni si intendono applicabili, in quanto compatibili, ai dipendenti di imprese o cooperative sociali o volontari che svolgono lavori o attività all'interno dei cimiteri cittadini, commissionati dall'Amministrazione comunale.

Art. 62 - Lampade votive

Il servizio di illuminazione votiva, nei cimiteri o aree cimiteriali in cui è prevista l'erogazione, è eseguito nei modi e termini stabiliti dall'Amministrazione anche sotto forma di contratto con ditta concessionaria.

Art. 63 - Tariffe

Le tariffe previste per le concessioni e per le prestazioni in ambito funerario o cimiteriale sono applicate nella misura stabilita, annualmente, con apposito atto deliberativo, dalla Giunta comunale.

Il versamento delle tariffe deve essere eseguito nei modi stabiliti, per intero, esclusa qualsiasi rateazione.

Art. 64 - Furti e danneggiamenti

L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali sottrazioni di fiori, piante ed ornamenti mobili o fissi dalle sepolture, né di danneggiamenti compiuti da terzi.

Art. 65 - Sanzioni

Ogni violazione delle norme contenute nel presente regolamento, quando non sia specificamente sanzionata da norme di legge o di regolamento, è punita nei modi previsti dall'articolo 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'accertamento delle violazioni è demandato al Comando di Polizia Municipale.